



TRIBUNALE DI MESSINA  
SEZIONE FERIALE  
REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga  
nel procedimento iscritto al r. 3953/2018 R.G. sciogliendo la riserva assunta all'udienza  
feriale 23 agosto 2018 ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

letta l'istanza cautelare proposta da [REDACTED] con ricorso ex art. 700 c.p.c.,  
contestuale al ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 31 luglio 2018;  
letta la memoria di costituzione del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e  
Ufficio XIV – Ambito territoriale per la provincia di Messina;  
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;  
sentito il procuratore della ricorrente che ha discusso oralmente la causa;

**OSSERVA**

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 31 luglio 2018, contestualmente al ricorso ex  
art. 414 c.p.c., [REDACTED] esponeva:

- di essere stata assunta in data 1 settembre 2015 quale docente di scuola secondaria di primo grado, classe di concorso AB025, con contratto a tempo indeterminato ed attualmente in servizio presso [REDACTED];
- di avere partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n 207 del 9 marzo 2018, presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale;
- con la predetta domanda aveva chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell'art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, indicando diversi ambiti e scuole disposti secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento;
- aveva chiesto con apposita istanza l'accertamento del diritto alla precedenza atteso che la propria madre era portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della legge 104/1992;
- non le era stata assegnata la precedenza richiesta per effetto dell'illegittima applicazione ed attuazione dell'O.M. n. 207/2018 attuativa del CCNI del 11.04.2017, prorogato.
- in data 1 settembre 2018 sarebbe stata costretta a recarsi presso la scuola di titolarità di



Dall'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente emerge la disponibilità di posti in Sicilia in ambiti territoriali da ella indicati in domanda né, d'altronde, l'amministrazione resistente ha contestato in maniera specifica tale documentazione.

Nel caso di specie, per quarto riguarda le condizioni di salute della madre della ricorrente, dalla documentazione in atti risulta che la stessa, residente in Messina e convivente con la [redacted], che l'assiste, è portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/1992.

Accertata la sussistenza del *fumus boni iuris*, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il *periculum in mora*.

In particolare, va evidenziato che la ricorrente è stata assegnata nell'ambito territoriale del Lazio ed il ritorno della ricorrente nella sede di Rieti precluderebbe alla stessa la possibilità di assistere la madre.

In ragione di quanto sopra esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, con una cognizione sommaria propria di questa fase, va riconosciuto il diritto della ricorrente all'assegnazione di un altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, con il rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992.

Le spese saranno regolamentate all'esito del giudizio di merito, già instaurato.

P.Q.M.

visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede:

- ordina al Ministero resistente di riassegnare la ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992.
- spese al merito.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Messina, 24 agosto 2018

Il G.L.  
Rosa Bonanzinga

